

Faq ammortizzatori sociali in deroga 2009/2010 - aggiornamento settembre 2009

MACROAREE:

1. REQUISITI AZIENDA/DATORE DI LAVORO (pgg.1-3)
2. REQUISITI BENEFICIARIO (pgg.4-6)
3. ISTITUTI (pg.6)
4. ACCORDI SINDACALI (pgg.6-8)
5. RICHIESTE CIGS
 - 5.1 Compilazione domanda (pgg.9-12)
 - 5.2 Presentazione della domanda (pgg.12-16)
 - 5.3 Proroga-rinnovo-nuova richiesta (pg.16)
 - 5.4 Annullamento – sospensione (pgg.16-17)
6. DID (pgg.17-20)
7. INPS (pg.20)
8. VARIE (pg.22)

1. Macroarea: REQUISITI AZIENDA/DATORE DI LAVORO

D.	le aziende industriali con meno di 15 dipendenti (che hanno diritto alla cig ordinaria), le aziende edili e di escavazione dei lapidei con meno dei 15 dipendenti (cig ordinaria edile) e quelle agricole (cisoa) a quale tipologia appartengono?
R.	tali datori di lavoro non essendo soggetti al pagamento del contributo per la mobilità all'inps attraverso il dm10. rientrano nella tipologia 1, pertanto, l'istruttoria sarà provinciale. come tutti, anche questi datori di lavoro potranno ricorrere alla cig in deroga, solo dopo aver utilizzato tutti gli ammortizzatori "ordinari" disponibili.
D.	per quanto riguarda il rapporto tra cig ordinaria e quella in deroga nelle aziende industriali, edili e agricole con meno di 15 dipendenti. la cig in deroga deve essere concessa solo al termine dell'utilizzo dell'intero periodo di cig ordinaria oppure il cambiamento di motivazione (passaggio dalla mancanza di ordini alla crisi aziendale) può bastare a motivare la concessione della cig in deroga?
R.	per utilizzo della cigo si intende la possibilità di ricorso a tale strumento: se il datore di lavoro, che ha ancora settimane di cigo disponibili, decide di cessare l'attività, (causale strutturale che non prevede l'autorizzazione all'utilizzo della cigo), potrà ricorrere alla cig in deroga in quanto le settimane ancora disponibili di cigo non gli sarebbero autorizzate
D.	l'azienda che avesse già usufruito del massimo previsto dalla 223/91 degli ammortizzatori sociali "ordinari", cumulando ricorso alla cigo e alla cigs, anche sotto forma di contratti di solidarietà, può ricorrere agli ammortizzatori in deroga?
R.	si, in questo caso ricorre quanto previsto dall'accordo quadro 2009-2010 che prevede il ricorso alla cig in deroga per le imprese rientranti nel campo di applicazione della 223/91 in deroga ai limiti di durata previsti dalla legge stessa. l'accordo quadro prevede in tali casi una concessione della durata massima di 6 mesi che potrà essere utilizzata applicando qualsiasi "accordo standard".
D.	un'azienda rientrante nella tipologia 2 che richieda la cig in deroga dopo aver usufruito di 12 mesi di cigs per la causale crisi aziendale, può usufruire dei 12 mesi di cig in deroga utilizzando l'accordo standard di tipo c?
R.	potrà utilizzarlo, ma il periodo autorizzato non sarà superiore agli 8 mesi poiché, in questo caso, l'azienda rientra nei limiti di

	concessione previsti dall'accordo quadro 2009-2010 per questa fattispecie. analogamente nel caso di azienda che ricorra alla cig in deroga avendo raggiunto i 36 mesi di utilizzo degli ammortizzatori sociali "ordinari" nel quinquennio, avrà diritto ad una autorizzazione massima di 6 mesi.
D.	Un'impresa/datore di lavoro che chiede la CIG in deroga per lavoratori che operano in una sede operativa sita in lombardia può chiedere la CIG anche per dipendenti non residenti né domiciliati in Lombardia?
R.	La CIG in deroga può essere richiesta da datori di lavoro, che ne hanno i requisiti secondo l'ACCORDO QUADRO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2009-2010 del 4 maggio 2009, titolari di unità operativa/e in Lombardia e può coinvolgere lavoratori di tali unità. I lavoratori delle stesse unità sono titolari di una Dote Lavoro ammortizzatori sociali, indipendentemente dalla loro residenza o domicilio, che dovranno attivare presso uno degli operatori accreditati lombardi.
D.	Un'azienda che ha sedi operative anche in altre Regioni italiane, può richiedere la Cig in deroga per la sede operativa lombarda? A chi deve rivolgersi?
R.	Nel caso di azienda/datore di lavoro con unità operative dislocate in più Regioni che presenta domanda di CIG per le SOLE unità operative lombarde, dovrà compilare ed inviare on line domanda a Regione Lombardia con la procedura prevista ed inoltre presentare il mod. IG 15/deroga-cod.SR100 ad INPS con l'apposita procedura prevista dall'Istituto previdenziale. Nel caso di azienda/datore di lavoro con unità operative dislocate in più Regioni che presenta domanda di CIG per unità operative non esclusivamente lombarde, come recentemente comunicato da INPS con messaggio n.°16358 del 20 luglio 2009, deve presentare domanda al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per tutte le unità operative interessate, compresa, se interessata, quella lombarda.
D.	È possibile che anche una stabile organizzazione in Italia, con dipendenti assunti in Italia e che quindi pagano i relativi contributi dovuti in Italia, possa usufruire della Cig in deroga?
R.	La Cig in deroga può essere richiesta da una "stabile organizzazione" così come definita dal l'ART. 162, commi 1-2-3-6, del nuovo Tuir.
D.	Se una azienda ha una sede legale a Milano ed una unità/filiale a Roma, può mettere in cig in deroga i dipendenti di Roma analogamente a quelli della sede di Milano (quindi sempre tramite Regione Lombardia e relativo accordo quadro)?
R.	Solamente nell'ipotesi in cui la sede romana non sia dotata di autonomia funzionale e gerarchica, altrimenti la competenza diventa ministeriale (come per la 223/91, i principi sono gli stessi)
D.	Cosa si intende per procedure collettive?
R.	per procedure collettive ci si riferisce a procedure di licenziamento collettivo. in pratica sono procedure di mobilità attuate da imprese che non pagano il contributo relativo ed i cui lavoratori non percepiscono l'indennità di mobilità "ordinaria". in questo caso, quindi, il riferimento è a lavoratori licenziati che non hanno titolo a indennità di mobilità o indennità di disoccupazione.
D.	la fattispecie "procedura concorsuale" viene gestita a livello regionale anche sotto i 15 dipendenti?
R.	sì, tutte le procedure concorsuali sono gestite a livello regione lombardia/arifl.
D.	Eventuali licenziamenti operati dall'azienda nel periodo immediatamente precedente alla richiesta di CIG in deroga

	costituiscono elemento ostativo al riconoscimento della CIG stessa?
R.	No
D.	Cosa bisogna fare nel caso di un'azienda lombarda che ha richiesto l'intervento della Cig in deroga e ha alle proprie dipendenze personale non residente in Lombardia che però lavora nella sede lombarda?
R.	L'azienda potrà richiedere a Regione Lombardia e INPS Lombardia la CIG in deroga per i lavoratori delle unità operative situate in Lombardia seppur questi siano residenti in altre Regioni.
D.	Al punto 6.1 dell'accordo quadro 2009/2010 è precisato: "le imprese che possono fare le sospensioni ... con il concorso, ivi previsto, degli enti bilaterali possono richiedere la CIGS in deroga solo al termine dei periodi di sospensione di cui sopra." Questo vuol dire che se un'azienda è iscritta all'ELBA deve fare obbligatoriamente pratica di sospensione dell'attività lavorativa prima all'ente bilaterale e solo dopo accedere alla domanda di CIGS in deroga?
R.	Poiché l'intervento dell'ELBA non copre le sospensioni a cui si fa riferimento è possibile l'accesso diretto alla CIG in deroga.
2. Macroarea: REQUISITI BENEFICIARIO- lavoratore/trice	
D.	nell'ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato bisogna prendere in considerazione l'anzianità riferita alla data della prima assunzione o quella relativa alla data di trasformazione del rapporto lavorativo?
R.	occorre considerare la data della prima assunzione.
D.	per ciò che attiene i "requisiti di accesso" (punto 11 dell'accordo quadro), appare una incongruenza con l'art. 7 ter L. 33/09: non appare evidente se prevalga la normativa nazionale vigente o l'accordo quadro.
R.	prevale la normativa nazionale
D.	gli apprendisti, i somministrati e i lavoratori a domicilio vanno associati al periodo massimo richiedibile dall'azienda o possono usufruire anche del periodo non goduto in precedenza? - es: 12 mesi anche se l'azienda ha già usufruito di 6 mesi? (punto 9.2.1. aq 2009/2010)
R.	vengono fatti rientrare nei requisiti d'accesso dell'impresa che ha in corso trattamenti, quindi sono associati al periodo massimo richiedibile dall'azienda.
D.	se un'azienda ha chiesto la cig non includendo il personale apprendista deve necessariamente rifare la domanda o potrà integrare la stessa con i soli nominativi degli apprendisti?
R.	qualora il personale apprendista non sia stato considerato nell'accordo sindacale che ha avviato il ricorso alla cigo/cigs/cig in deroga, occorrerà sottoscrivere apposito accordo sindacale e conseguentemente presentare una specifica domanda. qualora, invece, l'accordo sindacale che ha avviato il ricorso alla cigo/cigs abbia compreso anche il personale apprendista, per quest'ultimo andrà presentata domanda di cig in deroga, e nel caso in cui la domanda sia stata inviata on line escludendo il personale apprendista, occorrerà chiedere l'annullamento della domanda con l'apposita procedura e ripresentarla una volta

	integrato l'elenco dei lavoratori coi nominativi e dati personali del personale apprendista.
D.	Se un'impresa che ha i requisiti per la cig in deroga ed il personale interessato comprende anche uno o più apprendisti, deve sottoscrivere due accordi sindacali, lo schema D) per gli apprendisti ed uno degli schemi A), B) e C) per gli altri lavoratori?
R.	No, salvo che per gli apprendisti preveda modalità di gestione CIG diverse (es. assenza di rotazione, piano formativo distinto). Nel caso specifico, dato che l'accordo D va sottoscritto da aziende/datori di lavoro che richiedono la cig in deroga per i soli apprendisti, l'azienda/datore di lavoro dovrà sottoscrivere un accordo del tipo A), B), o C) a seconda delle proprie esigenze.
D.	Un lavoratore assunto con la legge 104 (portatore di handicap) può essere messo in cassa?
R.	Questi lavoratori hanno le stesse tutele previste dalla 223/91 (non discriminatorietà, percentuale di sospesi non superiore alla percentuale di portatori di handicap in forza).
D.	qual è il requisito individuale, in termini di anzianità aziendale, per ottenere l'indennità di cig in deroga?
R.	il lavoratore deve avere un'anzianità aziendale non inferiore a 90 giorni.
D.	cosa succede al loro status di percettori di ammortizzatori/lavoratori in forza presso azienda in CIG in caso di assunzione a tempo determinato (e per quanti mesi?) presso altra azienda? Ovvero, vi è possibilità di rientro a fine contratto nell'azienda in CIG? E in caso vengano assunti a tempo indeterminato e non superino il periodo di prova, che accade? L'azienda che assume tali soggetti ha diritto a sgravi contributivi/incentivi economici? Se sì, con che tipologie di assunzione e per che valore?
R.	Il trattamento di cassa integrazione è sospeso nel caso in cui il lavoratore presti attività lavorativa autonoma o subordinata. Qualora il periodo di lavoro termini prima della scadenza del periodo di CIGS autorizzato, il lavoratore può rientrare in CIGS fino alla scadenza prevista. È necessario però che il lavoratore comunichi preventivamente all'INPS lo svolgimento dell'attività lavorativa. La mancata o ritardata comunicazione comporta la perdita del diritto al trattamento di cassa integrazione per tutto il periodo. La sospensione del periodo di Cassa non prevede il prolungamento del periodo di CIG in deroga autorizzato. In caso di assunzione a tempo indeterminato il lavoratore non è più dipendente dell'azienda in cui è in corso la CIG, quindi se non supera il periodo di prova è senza lavoro; ovviamente è opportuno fare il periodo di prova come contratto a tempo determinato, quindi sospendendo la CIG, e poi procedere con l'assunzione a tempo indeterminato. Sugli sgravi/incentivi, previsti dalla norma di legge, l'INPS si riserva istruzioni con prossime circolari.
D.	Un apprendista in cigs in deroga dopo il 04/06/09 che non si è ancora rivolto ai servizi competenti per attivare una dote ammortizzatori sociali, ma il cui rapporto di lavoro è stato trasformato da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato (quindi lavoratore qualificato) in data 10/07/2009, quindi prima che scadano i 45 giorni, perde la cassa in quanto non si è rivolto ai servizi competenti ovvero deve comunque rivolgersi agli stessi prima che scadano i 45 giorni anche se non più apprendista o, infine, non è più obbligato a rivolgersi ai centri?
R.	Se il lavoratore ha acquisito la qualifica NON può più rientrare nella CIG in deroga (salvo che l'Azienda abbia i requisiti per tale

	ammortizzatore) e quindi non ha più l'obbligo della DID; nelle comunicazioni all'INPS per i consuntivi delle ore di CIG, indicherete l'apprendista solo fino al giorno precedente l'ottenimento della qualifica. Se anche il restante personale fosse posto in CIG in deroga, l'ex apprendista deve comportarsi come gli altri, con decorrenza dei 45 giorni dall'iniziale sospensione come apprendista.
D.	Gli apprendisti di aziende dell'edilizia possano o meno beneficiare della CIG in deroga di cui all'Accordo Quadro 2009-2010, alla stessa stregua e con le stesse modalità degli apprendisti di altri settori economici?
R.	Si ritiene compatibile, naturalmente a condizione che la motivazione di accesso sia diversa da quelle previste dalla Cassa Edile
3. Macroarea: GLI ISTITUTI	
D.	Attivazione mobilità' in deroga: il rapporto è diretto tra lavoratore e inps?
R.	Per questo istituto, la domanda all'inps viene fatta direttamente dal lavoratore.
4. Macroarea: GLI ACCORDI SINDACALI	
D.	E' necessario allegare l'accordo sindacale alla domanda on line?
R.	Sì, occorre allegare l'accordo sindacale alla domanda prima del suo invio on line
D.	Anche nel caso di accordo non standard occorre allegarne copia alla domanda on line?
R.	Occorre allegare copia dell'accordo sindacale alla domanda on line anche nel caso di accordo non standard
D.	Quali sono le differenze tra accordo standard e accordo non standard? Quale mi conviene?
R.	L'accordo standard è l'accordo che rispetta i parametri previsti, per le varie tipologia, dall'allegato B dell'accordo quadro sugli ammortizzatori in deroga 2009-2010. Nel caso di sottoscrizione di accordo standard la procedura di istruttoria della domanda non prevede una successiva convocazione per l'esame di consultazione, che è invece prevista nel caso di accordi non standard.
D.	Dove è possibile reperire il format degli accordi sindacali standard?
R.	Il format degli accordi sindacali standard sono reperibili sul sito http://www.formalavoro.regione.lombardia.it ⇒ Menu ⇒ Lavoro ⇒ Datori di lavoro - domanda di Cig in deroga ⇒ Datori di lavoro: accordi sindacali standard
D.	Cosa si deve fare se non è stato possibile sottoscrivere nessun accordo sindacale? L'azienda/datore di lavoro può comunque presentare domanda on line correttamente?
R.	Nel caso di assenza di accordo sindacale occorre compilare la domanda on line indicando nel quadro B l'opzione "Nessun accordo sindacale" alla dichiarazione "dichiara di aver esperito alla fase di consultazione aziendale, che si è conclusa con"
D.	E' possibile compilare la domanda on line di cig in deroga anche se non è stato possibile definire un accordo sindacale a causa della mancata presentazione delle parti sociali?

R.	Sì, è possibile compilarla anche se, a causa della mancata presentazione delle parti sociali, non si è arrivati ad un accordo sindacale. Occorre indicare nel quadro B l'opzione "Mancata presentazione delle rappresentanze sindacali/OO.SS." alla dichiarazione "dichiara di aver esperito alla fase di consultazione aziendale, che si è conclusa con"
D.	E' obbligatorio sottoscrivere un accordo sindacale standard per poter presentare domanda on line di cig in deroga?
R.	E' possibile presentare domanda on line di cig in deroga sia che si abbia sottoscritto un accordo standard, sia che si abbia sottoscritto un accordo non standard, sia che non si abbia sottoscritto alcun accordo sindacale. In tutti i casi occorre indicare l'opzione corretta nel quadro B alla dichiarazione "dichiara di aver esperito alla fase di consultazione aziendale, che si è conclusa con". Nel caso di sottoscrizione di accordo standard la fase di istruttoria della domanda sarà più veloce in quanto non occorrerà convocare le parti interessate per un'esame di consultazione necessario invece per la sottoscrizione di accordi non standard o di mancati accordi
D.	E' previsto un periodo di tempo minimo che deve intercorrere tra la stipula dell'accordo sindacale e la presentazione della domanda on line di cig in deroga a Regione Lombardia?
R.	La domanda on line di CIG in deroga può essere presentata immediatamente dopo la stipula dell'accordo sindacale. In ogni caso il comma 2 dell'art. 7 ter della Legge 9 aprile 2009, n. 33 recita "Le imprese in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro"
D.	L'inizio della Cig può coincidere con l'accordo sindacale?
R.	La modifica dell'allegato A dell'accordo quadro avvenuta in data 16.06.09, sottolinea che la decorrenza della sospensione in Cig deve essere successiva, anche di un solo giorno, alla data della stipula dell'accordo.
D.	Una ditta artigiana con 10 dipendenti di cui 2 apprendisti per chiedere la cigs in deroga sia per gli operai che per gli apprendisti deve utilizzare l'accordo sindacale di tipo B per tutti i dipendenti o anche quello di tipo D per i soli apprendisti?
R.	Solo il B. Per tutto il personale, in quanto per tutti è CIG in deroga; se per gli apprendisti sono stipulate condizioni diverse, vanno indicate nello stesso accordo.
D.	nel settore artigiano sono validi solo gli accordi sottoscritto dagli RSB? Anche nelle aziende che non sono iscritte all'ente bilaterale di riferimento?
R.	l'accordo, per quanto riguarda le aziende artigiane, prevede che venga applicato quanto previsto in sede di enti bilaterali. le aziende non associate potranno associarsi utilizzando quindi tali procedure, oppure applicare le regole valide per tutte le altre imprese.
D.	in caso di mancata risposta delle oo.ss.II. alla comunicazione iniziale dell'azienda, è ammesso il caso di presentazione della domanda senza verbale di consultazione? questo è sempre un caso di accordo ma non standard? chi deve essere invitato all'esame di consultazione? nel frattempo l'azienda può procedere a collocare i lavoratori in cig in deroga? a partire da quale data (10 – 15 giorni dalla comunicazione)?

R.	la domanda può essere presentata, indicando nel campo previsto la mancata presentazione delle oossll ed allegando, invece dell'accordo, la comunicazione iniziale dell'azienda alle oossll per individuare i soggetti da convocare; il soggetto preposto per l'istruttoria, (provincia/arifl), convocherà le parti per redigere l'accordo, come nel caso di accordi non standard. riguardo all'ultima domanda la risposta è negativa, la sospensione potrà decorrere solo successivamente all'esame di consultazione che si sarà concluso con l'accordo.
D.	L'accordo sindacale di tipo C (CIG a rotazione senza licenziamenti) è utilizzabile per un piccolo negozio con due dipendenti?
R.	Certamente
D.	La fruizione della CIG in deroga da parte dei dipendenti è possibile decorsi i 10 giorni entro cui si conclude l'accordo sindacale o decorsi i 15 giorni dopo l'accordo?
R.	La sospensione in CIG in deroga è possibile dal giorno successivo a quello della stipula dell'accordo sindacale.
D.	Accordo Sindacale Tipo A, i lavoratori sospesi a 0 ORE, possono rientrare al lavoro per un certo periodo (commessa urgente) e successivamente riprendere la loro cig?
R.	Certamente i lavoratori sospesi possono (anzi devono) rientrare in Azienda se l'azienda ha lavoro: sarà sufficiente, in sede di consuntivo INPS, richiedere l'integrazione per un numero di ore inferiore
D.	Accordo Sindacale Tipo B, nel caso di presenza di lavoratori a 0 ORE e lavoratori con CIG PARZIALE, la quota cig non superiore all'80% deve essere calcolata sull'intero orario di lavoro ordinario (tenendo conto anche dei lav. a 0 zero ore), cioè di tutti i lavoratori coinvolti?
R.	L'80% si calcola su tutti i lavoratori coinvolti dalla CIG.
D.	L'Accordo di tipo A può diventare di tipo B o C?
R.	L'Accordo di tipo A rimane sempre di tipo A; mentre per quelli di tipo B o C occorre verificare i requisiti, ossia il rispetto delle percentuali di riduzione (80% per il tipo B e 60% per il tipo C).
D.	Sono stati richiesti 12 mesi ed è stata autorizzata percentuale prevista (ossia 4 o 6 mesi), in questo caso, al termine del periodo autorizzato, l'azienda deve fare nuova domanda?
R.	l'azienda presenterà domanda on line flaggando "rinnovo" (il sistema in questo caso riporta nelle varie sezioni i dati precedentemente inseriti nella domanda iniziale).
D.	quando è indispensabile utilizzare l'accordo di tipo D e invece quando è conveniente?
R.	Il tipo D riguarda gli apprendisti, che non hanno diritto ad altri ammortizzatori, per cui non è una questione di "convenienza"
D.	L'azienda può/deve, invece, attendere il decreto di autorizzazione per presentare domanda all'INPS? E se sì, solo nel caso di pagamento a conguaglio o anche in caso di pagamento diretto?
R.	L'azienda <u>non</u> deve attendere il decreto regionale per poter presentare domanda ad Inps (Mod. IG15/Deroga cod. SR100) nel caso di richiesta di pagamento diretto anticipato . Negli altri casi, l'azienda potrà fare domanda ad Inps, ma Inps attenderà il

		decreto di RL per erogare il trattamento
5. Macroarea: RICHIESTA CIGS		
5.1 Compilazione della domanda		
D.		La domanda on line di Regione Lombardia richiede un'informazione circa l'effettuazione del trattamento di cig in deroga mediante pagamento diretto per il quale è prevista una tendina contenente solamente l'opzione "sì". È corretto? E se l'azienda/datore di lavoro volesse anticipare per conto dell'Inps?
R.		Nella compilazione della domanda si può solamente opzionare "sì" relativamente erogazione del trattamento mediante pagamento diretto in quanto è previsto che in Regione Lombardia l'erogazione della cig in deroga avvenga solamente tramite pagamento diretto da parte dell'Inps, come previsto al punto 1.1.4 dell'allegato A dell' ACCORDO QUADRO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2009-2010
D.		Sono un'azienda edile con meno di 15 dipendenti, a quale tipologia aziendale appartengo e quindi indicare in domanda on line? Sono un'azienda manifatturiera con più di 15 dipendenti, a quale tipologia appartengo e quindi indicare in domanda on line?
R.		In tipologia 1 rientrano tutte le aziende / datori di lavoro esonerati (quindi non soggetti) dal versamento all'Inps, mediante DM10, del contributo sulla mobilità. In tipologia 2 rientrano tutte le aziende / datori di lavoro che sono tenuti (quindi sono soggetti) al versamento all'Inps, mediante DM10, del contributo sulla mobilità.
D.		Nella domanda on line di cig in deroga viene chiesto se l'azienda ha presentato domanda di cig in deroga ad Inps mediante il mod. IG15/Deroga - COD. SR100 e se l'azienda ha presentato domanda di anticipazione del pagamento diretto ad Inps. Perché viene posta due volta la stessa domanda? Ci sono differenze?
R.		Non si tratta della medesima domanda posta due volte. Con la prima domanda si chiede se l'azienda / datore di lavoro ha già presentato domanda di cig in deroga anche ad Inps (con la modulistica prevista dall'Istituto Previdenziale) oltre che a Regione Lombardia e se non l'ha ancora fatto gli si ricorda di presentare la richiesta anche ad Inps ai fini dell'erogazione del trattamento di cig in deroga (anche se non si vuole richiedere l'anticipo del pagamento diretto). Con la seconda si chiede se l'azienda / datore di lavoro ha presentato domanda di anticipo del pagamento diretto di Inps. La modulistica Inps prevista per entrambe le domande è la medesima (mod. IG15/Deroga-cod. SR100) salvo che per la richiesta di anticipo vanno compilate delle apposite sezioni.
D.		Nell'invio della domanda on line mi avvalgo dell'utilizzo della firma digitale. Invio quindi la domanda e poi recupero i documenti (domanda e quadri) per firmarli digitalmente. La procedura termina in questo modo oppure devo reinviare i

	documenti firmati?
R.	Una volta indicato che vuole avvalersi della firma digitale e flaggato "genera i documenti da firmare", cliccando il pulsante "continua" la domanda viene inviata a Regione Lombardia. Occorre in seguito recuperare i documenti da firmare elettronicamente selezionando dal Menu la voce "Dossier domande di autorizzazioen CIG" ed in seguito scaricare i documenti sul proprio pc, firmarli e ricaricarli nella stessa sezione cliccando su "carica documento". Fatto ciò la procedura è conclusa senza nessun altro invio.
D.	Mi sono accorto di aver commesso un errore nella compilazione della domanda on line di Regione Lombardia e il sistema non mi consente di apportare correzioni. Come posso fare?
R.	Non è possibile intervenire sulla domanda inviata modificandola. In caso di errori nella compilazione della domanda, comprensiva dei suoi quadri, occorre: 1-Se la domanda è ancora in stato di "invio elettronico" se ne chiede l'annullamento inviando la richiesta al fax-server 02.3936135 indicando il nome dell'azienda e l'ID della domanda. Si può quindi ripresentare la domanda corretta ripartendo in GEFO da "nuova domanda". 2-Se la domanda è in stato di "istruttoria provinciale/ARIFL" oppure "pronta per decreto" oppure "autorizzata" inviare allo stesso numero di fax la richiesta di modifica dei dati, indicando ID della domanda, nome dell'azienda, dato sbagliato e dato corretto, In tal modo non si interrompe il procedimento di istruttoria della domanda.
D.	come si dovranno comportare le aziende che hanno chiesto una copertura cig anche per il mese di agosto, se durante questo mese normalmente l'azienda avrebbe chiuso per ferie? dovremo sospendere l'utilizzazione della cig e far godere le ferie o potremo posticipare il godimento alla fine del periodo cig richiesto?
R.	come da normativa nazionale, il periodo di ferie collettivo è considerato neutro ai fini della cig; conseguentemente, se il periodo autorizzato comprende il suddetto periodo neutro, la cig verrà sospesa, verranno pagate le ferie collettive al cui termine riprenderà la cig per il restante periodo, senza alcun prolungamento. es. cig autorizzata dal 1 luglio al 30 settembre 2009; ferie collettive dal 3 al 23 agosto. fino al 2 agosto viene pagata la cig in deroga, dal 3 al 23 agosto riconosciute le ferie collettive, dal 24 agosto al 30 settembre ancora cig in deroga. ai fini del conteggio dei 12 mesi per il datore di lavoro si considera l'intero periodo autorizzato, (comprensivo quindi del periodo feriale), a livello di singolo lavoratore l'inps conteggerà la cassa effettuata.
D.	Durante il periodo di chiusura aziendale per ferie é possibile utilizzare la Cig in deroga laddove le ferie maturate dai dipendenti non fossero sufficienti a coprire completamente il periodo di chiusura?
R.	L'azienda non potrà usare la Cig in deroga per quel periodo interamente coperto per tutti i lavoratori da ferie (periodo neutro). Per i restanti periodi potrà utilizzare, per i lavoratori che non hanno ferie, la Cig in deroga.

D.	Se un'azienda ha chiesto la Cig non includendo il personale apprendista deve necessariamente rifare la domanda o potrà integrare la stessa con i soli nominativi degli apprendisti?
R.	Qualora il personale apprendista non sia stato considerato nell'accordo sindacale che ha avviato il ricorso alla Cigo/Cigs/Cig in deroga, occorrerà sottoscrivere apposito accordo sindacale e conseguentemente presentare una specifica domanda. Qualora, invece, l'accordo sindacale che ha avviato il ricorso alla Cigo/Cigs abbia compreso anche il personale apprendista, per quest'ultimo andrà presentata domanda di Cig in deroga.
D.	Compilando la domanda per la CIG, dopo aver scelto la categoria (A-B-C), viene richiesto il monte ore. Tale monte ore è settimanale o mensile ?
R.	Il monte ore riguarda l'intero periodo richiesto
D.	È disponibile un manuale di istruzioni che possa supportare l'azienda/datore di lavoro nella procedura di compilazione on line della domanda di CIG in deroga?
R.	Sul sito web di Regione Lombardia della DGIFL (accessibile sia dal sito istituzionale della Regione Lombardia mediante la selezione della DGIFL tra le varie Direzioni Generali oppure accessibile anche dal sito di FormaLavoro), cliccando nella sezione Lavoro del menu a sinistra la sottosezione "Datori di lavoro - domanda di cig in deroga", compaiono una serie di riferimenti cliccabili. Cliccando il riferimento "Ammortizzatori sociali in deroga - Documentazione" è possibile scaricare il manuale operativo per la compilazione della domanda on line di CIG in deroga
D.	Nella domanda on line di cig in deroga viene chiesto se l'azienda ha presentato domanda di cig in deroga ad Inps mediante il mod. IG15/Deroga - COD. SR100 e se l'azienda ha presentato domanda di anticipazione del pagamento diretto ad Inps. Perché viene posta due volta la stessa domanda? Ci sono differenze?
R.	Non si tratta della medesima domanda posta due volte. Con la prima domanda si chiede se l'azienda / datore di lavoro ha già presentato domanda di cig in deroga anche ad Inps (con la modulistica prevista dall'Istituto Previdenziale) oltre che a Regione Lombardia e se non l'ha ancora fatto gli si ricorda di presentare la richiesta anche ad Inps ai fini dell'erogazione del trattamento di cig in deroga (anche se non si vuole richiedere l'anticipo del pagamento diretto). Con la seconda si chiede se l'azienda / datore di lavoro ha presentato domanda di anticipo del pagamento diretto di Inps. La modulistica Inps prevista per entrambe le domande è la medesima (mod. IG15/Deroga-cod. SR100) salvo che per la richiesta di anticipo vanno compilate delle apposite sezioni.
D.	Cosa si intende con l'affermazione contenuta nella sezione F) Ulteriori dati aziendali, "Dichiaro che il suddetto trattamento verrà effettuato con pagamento diretto"
R.	Siccome l'Accordo Quadro prevede come modalità di pagamento esclusivamente quello diretto/diretto anticipato da parte dell'Inps, nella domanda on line l'azienda/datore di lavoro deve dichiarare di adeguarsi a tale modalità
D.	Cosa si intende con l'affermazione contenuta nella sezione F) Ulteriori dati aziendali, "Dichiaro che in base al punto 6 dell'Accordo Quadro stipulato in data 04/05/2009 ho utilizzato, avendone titolo, tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa"
R.	La CIG in deroga è un sostegno attivo per operai, impiegati e quadri sospesi dal lavoro che non hanno accesso alla CIGO e CIGS, compresi apprendisti, somministrati/interinali e lavoratori a domicilio E PER operai, impiegati e quadri sospesi dal lavoro

	che non hanno più accesso alla CIGO e CIGS POICHÈ HANNO ESAURITO I PERIODI PREVISTI DALLA LEGGE, qualora esistano motivazioni documentate per accedere ad un ulteriore periodo di sospensione in CIG.
D.	Sono un'azienda con una forza lavoro composta da operai e impiegati. Siccome richiedo la CIG in deroga solamente per gli operai, nella sezione G "Sedi" della domanda on line, dove si richiede di compilare i campi relativi ai lavoratori delle unità aziendali, devo compilare solamente i dati relativi ai lavoratori con qualifica di operai?
R.	No, nella sezione G occorre compilare tutti i dati relativi alle qualifiche dei lavoratori. Occorrerà indicare i dati relativi agli uomini e donne in forza per ogni qualifica ed indicare i dati relativi agli uomini e donne in cig e loro ore di cig previste solamente per le qualifiche per cui si richiede la cig in deroga. Quindi, nel caso specifico dovrà: compilare i dati relativi agli operai indicando uomini e donne in forza, uomini e donne in cig, e ore di cig in deroga previste per gli operai; dovrà indicare uomini e donne in forza per gli impiegati lasciando a zero gli altri dati.
D.	Nella sezione dedicata al caricamento dei dati personali dei lavoratori, vanno indicati solo i lavoratori in cig oppure tutti i lavoratori in forza?
R.	Vanno indicati solamente i dati relativi ai lavoratori per i quali si richiede la CIG in deroga
D.	Nella compilazione della domanda on line, nell'apposita sezione "referente aziendale", occorre indicare una figura particolare come referente aziendale?
R.	Nella sezione del modulo della domanda on line dedicata al referente aziendale occorre indicare i riferimenti relativi a quel soggetto individuato dall'azienda/datore di lavoro con il compito di fungere da referente per le comunicazioni tra Regione Lombardia e azienda/datore di lavoro in merito alla richiesta di CIG in deroga; pertanto è libera scelta dell'azienda/datore di lavoro individuare il soggetto preposto al ruolo di referente aziendale all'interno della propria organizzazione
<p>Macroarea: RICHIESTA CIGS</p> <p>5.2 Presentazione domanda</p>	
D.	La domanda telematica a Regione Lombardia ha termini di presentazione?
R.	Non sono previsti termini di presentazione della domanda di cig in deroga a Regione Lombardia. È comunque interesse del datore di lavoro / azienda presentarla il prima possibile per avere l'opportuna decretazione regionale in tempi brevi.
D.	È possibile inviare la domanda di cig in deroga a Regione Lombardia in forma cartacea e consegnarla all'Ufficio Protocollo senza passare attraverso la procedura informatica?
R.	No, l'unica procedura di presentazione della domanda di cig in deroga ammessa passa attraverso la compilazione e l'invio della domanda on line.
D.	L'invio della domanda di cig in deroga on line completa l'iter di presentazione della richiesta a Regione Lombardia?
R.	Sì, nel caso di utilizzo di firma digitale o CRS (ricordandosi in fase di invio di recuperare i documenti inviati elettronicamente, scaricarli, firmarli elettronicamente e caricarli di nuovo sul sistema).

	<p>Nel caso invece di mancanza di firma digitale o CRS, la domanda va inviata elettronicamente ed in seguito occorre scaricarsi il documento "Dichiarazione di autenticità della domanda on line", firmarlo in modo olografo (da parte del soggetto richiedente indicato nella domanda on line) ed inviarlo alla Regione Lombardia o sue sedi territoriali, con allegato copia del documento d'identità leggibile ed in corso di validità, entro 20 giorni dall'invio telematico della domanda.</p> <p>In attesa di ricevere il documento di autodichiarazione, la Regione Lombardia considera accettata con riserva la domanda di cig in deroga presentata on line ed avvia la fase di istruttoria.</p> <p>Nel caso il documento di autodichiarazione non pervenga a Regione Lombardia entro i termini stabiliti, la domanda presentata on line viene considerata decaduta.</p> <p>Il documento "Dichiarazione di autenticità della domanda on line" firmato e corredato di copia del documento d'identità può essere alternativamente inviato tramite raccomandata R.R. a Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro - U.O. Autorità di Gestione - Struttura Politiche per il Lavoro, oppure consegnarlo personalmente o mediante delega o all'Ufficio Protocollo di Regione Lombardia in via Pirelli 12 o via Taramelli 20, Milano, oppure, in alternativa, all'Ufficio Protocollo di una delle Sedi Territoriali della Regione Lombardia.</p>
D.	La firma digitale prevede l'utilizzo della CRS dell'intermediario o del legale rappresentante?
R.	La domanda può essere firmata dal rappresentante con potere di firma o il funzionario dell'associazione a cui l'azienda aderisce e conferisce potere di firma o al consulente del lavoro con delega alla firma
D.	Come intermediari è possibile avere un'unica password per gli invii telematici delle domande di CIGS dei clienti dello studio?
R.	L'Azienda/datore di lavoro/soggetto delegato per nome e/o per conto, compila in via telematica (utilizzando il Sistema Informativo della Regione Lombardia, disponibile sul sito http://www.formalavoro.regione.lombardia.it) la domanda di CIG in Deroga, (una domanda di CIG in Deroga per ogni unità operativa interessata) inserendo tutti i dati previsti, (dati relativi all'impresa; dati sulle unità aziendali; dati di dettaglio relativi ai lavoratori; indicazioni circa la tipologia di azienda/datore di lavoro e di accordo stipulato). Pertanto chi presenta la domanda per nome e per conto di un'azienda DEVE AVERE DELEGA SCRITTA e si potrà quindi profilare normalmente
D.	Una azienda che ha attivato una cig in deroga e che ha successivamente trasferito la sede operativa da una provincia lombarda all'altra, deve comunicarlo a Regione Lombardia?
R.	Se cambia solamente la sede operativa, è sufficiente una semplice comunicazione di cambio di indirizzo a Regione Lombardia U.O. autorità di Gestione settore Politiche del Lavoro; se cambiano dati sostanziali, come la matricola INPS o la ragione sociale, allora occorre presentare nuova domanda, con nuovo accordo sindacale.
D.	Il datore di lavoro come può modificare un codice fiscale di un dipendente essendosi accorto di averlo inserito in modo errato?
R.	Il datore di lavoro non può modificare un codice fiscale di un dipendente essendosi accorto di averlo inserito in modo errato se non quando è ancora in bozza, altrimenti invia correzione errore al server fax 02-3936135, indicando il motivo della richiesta, il nome dell'azienda e l'ID della domanda e CF esatto nome lavoratore
D.	Nell'invio della domanda on line mi avvalgo dell'utilizzo della firma digitale. Invio quindi la domanda e poi recupero i

	documenti (domanda e quadri) per firmarli digitalmente. La procedura termina in questo modo oppure devo reinviare i documenti firmati?
R.	Una volta indicato che vuole avvalersi della firma digitale e flaggato "genera i documenti da firmare", cliccando il pulsante "continua" la domanda viene inviata a Regione Lombardia. Occorre in seguito recuperare i documenti da firmare elettronicamente selezionando dal Menu la voce "Dossier domande di autorizzazioen CIG" ed in seguito scaricare i documenti sul proprio pc, firmarli e ricaricarli nella stessa sezione cliccando su "carica documento". Fatto ciò la procedura è conclusa senza nessun altro invio
D.	Mi sono accorto di aver commesso degli errori nella compilazione della domanda on line di Regione Lombardia e il sistema non mi consente di apportare correzioni. Come posso fare per correggerli?
R.	Non è possibile intervenire sulla domanda inviata modificandola. In caso di errori nella compilazione della domanda, comprensiva dei suoi quadri, occorre richiedere l'annullamento della domanda in base alla procedura di richiesta annullamento e ripresentare la domanda on line. Per richiedere l'annullamento di una domanda già inviata on line occorre inviare un fax al numero 02-3936135 richiedendo l'annullamento della domanda a causa di errori, specificando l'ID della domanda da annullare, la denominazione dell'azienda/datore di lavoro ed eventuali altre informazioni aggiuntive ritenute importanti ad identificare la corretta domanda da annullare. Entro 24 ore dall'invio del fax verrà annullata la domanda errata e potrà ripresentare la domanda corretta seguendo la consueta procedura telematica: cliccando su "nuova domanda" il sistema informativo recupererà per le varie sezioni la maggior parte dei dati inseriti precedentemente nella domanda errata; l'azienda/datore di lavoro dovrà avere l'accortezza di verificare i dati già a sistema nelle sezioni precompilate ed integrare/compilare i campi vuoti
D.	Mi sono accorto di aver inviato la domanda on line senza allegare l'accordo sindacale. Come posso fare per modificarla?
R.	Anche a seguito dell'invio della domanda on line è possibile allegare i documenti dimenticati mediante la funzione "carica documenti" accedendo col proprio profilo (user ID e password)
D.	La domanda telematica a Regione Lombardia ha termini di presentazione?
R.	Il comma 2 dell'art. 7 ter della Legge 9 aprile 2009, n. 33 recita "Le imprese in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro"
D.	Sono uno Studio di Consulenti del Lavoro, posso presentare richiesta di CIG in deroga per più aziende mie clienti?
R.	Può presentare più domande di CIG in deroga per più aziende sue clienti
D.	È possibile inviare/presentare la domanda di cig in deroga a Regione Lombardia in forma cartacea e consegnarla all'Ufficio Protocollo senza passare attraverso la procedura informatica?
R.	No, l'unica procedura di presentazione della domanda di cig in deroga ammessa dopo il 4 giugno 2009 passa attraverso la compilazione e l'invio della domanda on line.

D.	L'invio della domanda di cig in deroga on line completa l'iter di presentazione della richiesta a Regione Lombardia?
R.	<p>Sì, nel caso di utilizzo di firma digitale o CRS (ricordandosi in fase di invio di recuperare i documenti inviati elettronicamente, scaricarli, firmarli elettronicamente e caricarli di nuovo sul sistema).</p> <p>Nel caso invece di mancanza di firma digitale o CRS, la domanda va inviata elettronicamente ed in seguito occorre scaricarsi il documento "Dichiarazione di autenticità della domanda on line", firmarlo in modo olografo (da parte del soggetto richiedente indicato nella domanda on line) ed inviarlo alla Regione Lombardia o sue sedi territoriali, con allegato copia del documento d'identità leggibile ed in corso di validità, entro 20 giorni dall'invio telematico della domanda.</p> <p>In attesa di ricevere il documento di autodichiarazione, la Regione Lombardia considera accettata con riserva la domanda di cig in deroga presentata on line ed avvia la fase di istruttoria. Nel caso il documento di autodichiarazione non pervenga a Regione Lombardia entro i termini stabiliti, la domanda presentata on line viene considerata decaduta.</p> <p>Il documento "Dichiarazione di autenticità della domanda on line" firmato e corredato di copia del documento d'identità può essere alternativamente inviato tramite raccomandata R.R. a Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro - U.O. Autorità di Gestione - Struttura Politiche per il Lavoro, oppure consegnarlo personalmente o mediante delega o all'Ufficio Protocollo di Regione Lombardia in via Pirelli 12 o via Taramelli 20, Milano, oppure, in alternativa, all'Ufficio Protocollo di una delle Sedi Territoriali della Regione Lombardia.</p>
D.	In assenza di firma digitale, come posso presentare domanda di CIG in deroga?
R.	<p>Nel caso di mancanza di firma digitale o CRS, la domanda va inviata elettronicamente ed in seguito occorre scaricarsi il documento "Dichiarazione di autenticità della domanda on line", firmarlo in modo olografo (da parte del soggetto richiedente indicato nella domanda on line) ed inviarlo alla Regione Lombardia o sue sedi territoriali, con allegato copia del documento d'identità leggibile ed in corso di validità, entro 20 giorni dall'invio telematico della domanda. In attesa di ricevere il documento di autodichiarazione, la Regione Lombardia considera accettata con riserva la domanda di cig in deroga presentata on line ed avvia la fase di istruttoria. Nel caso il documento di autodichiarazione non pervenga a Regione Lombardia entro i termini stabiliti, la domanda presentata on line viene considerata decaduta. Il documento "Dichiarazione di autenticità della domanda on line" firmato e corredato di copia del documento d'identità può essere alternativamente inviato tramite raccomandata R.R. a Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro - U.O. Autorità di Gestione - Struttura Politiche per il Lavoro, oppure consegnarlo personalmente o mediante delega o all'Ufficio Protocollo di Regione Lombardia in via Pirelli 12 o via Taramelli 20, Milano, oppure, in alternativa, all'Ufficio Protocollo di una delle Sedi Territoriali della Regione Lombardia</p>
D.	In caso di presentazione della domanda on line senza l'utilizzo di firma digitale, quale documentazione occorre inviare in regione per completare l'iter di richiesta di CIG in deroga?
R.	<p>Occorre presentare, con le modalità previste dall'apposita procedura, solamente la "Dichiarazione di autenticità della domanda on line" firmata olograficamente e con allegato copia del documento di identità leggibile. Non occorre allegare anche copia della domanda</p>

D.	Cosa si intende con l'affermazione contenuta nella sezione F) Ulteriori dati aziendali, "Dichiaro che il suddetto trattamento verrà effettuato con pagamento diretto"
R.	Sia l'Accordo Quadro prevede come modalità di pagamento esclusivamente quello diretto da parte dell'Inps, sia INPS con sua circolare, nella domanda on line l'azienda/datore di lavoro deve dichiarare di adeguarsi a tale modalità
<p>Macroarea: RICHIESTA CIGS</p> <p>5.3 Proroga – rinnovo – nuova richiesta</p>	
D.	in caso di PROROGA si ricomincia da zero o si cumulano i periodi precedentemente concessi per il monitoraggio dei 12 mesi massimi concedibili? e in riferimento a quale estensione temporale?
R.	si riazzerà tutto a partire dal 1 gennaio 2009. il cumulo era invece previsto nell'accordo sugli ammortizzatori in deroga del 7/2008.
D.	Un'azienda che, nel corso della fase transitoria o comunque prima del 4 giugno, avesse presentato una domanda di CIG in deroga per un determinato numero di lavoratori, quale procedura deve seguire se volesse coinvolgere nella CIG un numero superiore di dipendenti?
R.	Dovrà procedere con una NUOVA domanda relativa ai nuovi lavoratori, ovviamente poiché successiva al 4 giugno, dovrà farla on line.
D.	Sono stati richiesti 12 mesi ed è stata autorizzata percentuale prevista (ossia 4 o 6 mesi), in questo caso, al termine del periodo autorizzato, l'azienda deve fare nuova domanda?
R.	l'azienda presenterà domanda on line flaggando "rinnovo" (il sistema in questo caso riporta nelle varie sezioni i dati precedentemente inseriti nella domanda iniziale).
<p>Macroarea: RICHIESTA CIGS</p> <p>5.4 Annullamento – sospensione</p>	
D.	Se il datore di lavoro si accorge che nella domanda di cig in deroga inviata ci sono degli errori come deve procedere?
R.	La procedura corretta è quella per cui le aziende/datore di lavoro inviano il fax con la richiesta di annullamento al fax al n.02.3936135 indicando l'ID della domanda da annullare, la denominazione dell'azienda che ha richiesto l'ammortizzatore ed eventuali altre informazioni aggiuntive (es. ID della domanda da considerarsi valida, se già inviata in sostituzione di quella per cui si chiede l'annullamento, ecc).

	Dopo 24 ore dall'invio del fax potrà ripresentare la domanda corretta seguendo la normale procedura, "cliccando" su "nuova domanda" il sistema recupererà alcune sezioni precompilate. L'azienda/datore di lavoro dovrà avere l'accortezza di verificare i dati già a sistema e integrare/compilare i campi vuoti
D.	È possibile sospendere una procedura di CIG in deroga nel caso l'azienda decida di non averne più bisogno e voglia procedere a nuove assunzioni?
R.	Sì, si precisa che eventuali assunzioni per figure professionali diverse da quelle oggetto del ricorso alla CIG in deroga sono sempre possibili.
6. Macroarea: DID – Dichiarazione d'Immediata Disponibilità	
D.	Cos'è il modulo DID?
R.	La Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) è il documento con cui il lavoratore, per cui si richiede la CIG in deroga, attesta la propria volontà a partecipare ad un percorso di politica attiva: percorso di riqualificazione personale o, nel caso in cui la CIG sia per cessazione d'attività o procedura concorsuale (fallimento o concordato preventivo), proposta di lavoro congruo). In mancanza di tale dichiarazione il lavoratore perde il diritto all'erogazione del trattamento di CIG in deroga. La Regione Lombardia ha predisposto un modulo DID per la richiesta on line di CIG in deroga.
D.	Dove è possibile reperire il modulo DID?
R.	Il modulo DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) è scaricabile dal sito web della Regione, nella sezione "Ammortizzatori sociali in deroga - Documentazione", raggiungibile cliccando "Datori di lavoro - domanda di cig in deroga" nel menu a sinistra della sezione Lavoro nella home page della DGIFL
D.	E' necessario allegare il modulo DID firmato dai lavoratori alla domanda on line? In caso negativo occorre inviarla/consegnarla in Regione od Inps?
R.	No, basta indicare nell'apposita sezione della domanda on line riservata ai dati sui lavoratori il rilascio o meno della DID per ogni lavoratore. Sarà cura dell'azienda/datore di lavoro far firmare la DID ai lavoratori per i quali si richiede la cig in deroga ed in seguito conservare le varie DID presso di sé. Copia della DID va consegnata ai lavoratori firmatari in modo che possano recarsi presso un operatore accreditato per predisporre un percorso di politica attiva. Inps ha previsto un suo modello di DID non alternativo a quello di Regione Lombardia da presentare all'Istituto previdenziale con proprie modalità
D.	in fase di firma della DID da parte del lavoratore, perché tutte queste formalità – tenuto conto che i lavoratori sono dipendenti del datore di lavoro che riceve la DID?
R.	e' importante che il datore di lavoro si accerti di persona che sia il lavoratore interessato a firmare. il datore di lavoro non è responsabile degli impegni assunti dal lavoratore con la firma della did e del patto d'attivazione, però deve assicurarsi che tutti i lavoratori siano informati e firmino di persona, in quanto tale sottoscrizione è pre-requisito ineludibile a un diritto della persona, e cioè la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.
D.	Se un'azienda artigiana chiede la Cig in deroga con il criterio della rotazione (mantenendo in forza i dipendenti che

	risulterebbero solo sospesi a rotazione) deve far richiedere comunque la DID a tutti i dipendenti per i quali ha richiesto la Cig in deroga?
R.	Sì, dovrà far sottoscrivere la DID a tutti i lavoratori che usufruiscono della Cig in deroga, anche a coloro che inizieranno la sospensione più tardi per la rotazione.
D.	La DID firmata dai dipendenti interessati deve essere conservata in azienda oppure l'azienda si deve attivare per scegliere gli enti preposti al percorso di riqualificazione?
R.	E' responsabilità del datore di lavoro raccogliere le DID comprensive dell'OFFERTA DI SERVIZI DI FORMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, PERCORSI DI REINSERIMENTO LAVORATIVO AL LAVORATORE CHE SOTTOSCRIVE LA DID" firmate da ogni lavoratore per il quale l'Azienda intende richiedere la CIG e fornirne una copia al lavoratore firmatario della stessa. La DID cartacea - comprensiva dell'offerta dei servizi- rimane in Azienda, dove deve essere conservata; il datore di lavoro poi nella domanda di CIG in Deroga (on-line sul Sistema Informativo regionale) evidenzierà il "flag" relativo al fatto che il lavoratore ha sottoscritto la DID. Il datore di lavoro ha anche l'obbligo di assicurarsi che la DID sia firmata dal lavoratore in modo autografo e in sua presenza: a questo scopo produce autodichiarazione (anche cumulativa per più lavoratori) con la quale conferma di aver riconosciuto personalmente il lavoratore e che la firma è stata apposta in sua presenza e la conserva in copia cartacea a disposizione per eventuali controlli, insieme alla copia del documento di identità di ogni lavoratore.
D.	il lavoratore che chiederà la mobilità in deroga piuttosto che l'indennità equivalente dove dovrà firmare la DID? con quali modalità?
R.	I lavoratori che hanno diritto alla mobilità in deroga devono: <ul style="list-style-type: none"> dichiarare il loro stato di disoccupazione e sottoscrivere una DID (Dichiarazione d'immediata Disponibilità ad aderire a una proposta di lavoro congrua e a un percorso di riqualificazione professionale) presso un Centro per l'Impiego o un altro operatore accreditato dalla Regione (l'elenco è disponibile nella sezione "Operatori" di questo sito). Contestualmente il lavoratore s'impegna ad accettare una Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali. L'accettazione di questa Dote si completerà con la sottoscrizione da parte del lavoratore di un Piano d'Intervento Personalizzato (Pip) presso un operatore accreditato entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione della DID. fare richiesta del sostegno al reddito presso la sede Inps di riferimento in base alla residenza entro 68 giorni dalla data di conclusione del contratto di lavoro. L'Inps, verificata la correttezza della domanda, erogherà l'indennità per la durata prevista a decorrere dalla data di sottoscrizione della DID.
D.	Il destinatario di CIG in deroga ha altri obblighi da assolvere oltre a quello di firmare la DID?
R.	Il destinatario di CIG in deroga ha la facoltà di firmare o non firmare la DID, consapevole delle conseguenze della mancata accettazione della DID (rinuncia alle politiche passive, ossia al trattamento di cig in deroga). Una volta firmata la DID, il destinatario di CIG in deroga ha l'obbligo di recarsi, munito della propria copia di DID, presso un operatore accreditato per

	stabilire un percorso di politica attiva mediante la predisposizione di un PIP (Piano di Intervento Personalizzato) per attivare la dote di cui è intestatario.
D.	Affinchè abbia valore la firma della DID, occorre far firmare ai lavoratori anche una liberatoria per la privacy? Se sì, dove è disponibile?
R.	Il modulo DID contiene già la liberatoria per la privacy
D.	Cosa succede se i lavoratori non vogliono firmare la DID?
R.	Nel caso il lavoratore non voglia firmare la DID deve essere consapevole delle conseguenze, ossia perdita del diritto all'erogazione del trattamento di CIG in deroga
D.	La sottoscrizione della DID per le aziende che hanno presentato richiesta prima del 4 giugno, entro quali termini temporali deve essere sottoscritta?
R.	I lavoratori la cui azienda ha presentato richiesta prima del 4 giugno possono presentare il PIP a partire dalla <u>data di sottoscrizione</u> (e quindi non dalla data di sospensione) della DID e dell'Offerta di Servizi e devono presentare all'operatore un'autocertificazione dei requisiti come da format messo a disposizione.
D.	se un lavoratore a zero ore viene successivamente richiamato in servizio dalla stessa azienda, anche a giorni alterni o per pochi giorni, deve sospendere la DID?
R.	Nel caso in cui il lavoratore destinatario di Dote Ammortizzatori venga richiamato in servizio dalla propria azienda, anche a giorni alterni o per pochi giorni, non sospende la DID (che ha valore anche ai fini del riconoscimento del sostegno al reddito da parte di INPS). Per quel che riguarda la gestione della Dote Ammortizzatori Sociali, il destinatario può richiederne la sospensione per la durata dell'attività lavorativa e/o concordare con l'Operatore la partecipazione ai percorsi di politica attiva e alla formazione in modo flessibile, in base alle sue esigenze rispetto all'attività lavorativa.
D.	Nel caso in cui i 45 gg (dalla data di sottoscrizione della DID) siano già trascorsi come si devono comportare gli operatori accreditati SpL? Possono prendere in carico i lavoratori o devono fare la segnalazione all'INPS rispetto al decorso dei termini?
R.	Gli operatori pubblici e privati accreditati al lavoro possono prendere in carico i lavoratori anche decorsi i 45 giorni che non sono prescrittivi ma ordinatori. All'INPS andranno comunicati solo i casi in cui i lavoratori rifiutano di partecipare ad un percorso di politica attiva.
D.	La data della DID deve essere antecedente all'inizio della Cig o dovrebbe essere antecedente alla data di presentazione domanda Cig on –line da parte dell'azienda?.
R.	La procedura di presentazione della domanda prevede che per ogni lavoratore venga indicato il rilascio o meno della DID, quindi la sottoscrizione della DID è logicamente antecedente la presentazione on line della domanda
D.	Cosa capita a coloro che firmassero il DID e non accettassero di seguire il corso o non accettassero il lavoro propostogli?
R.	La legge 2/2009, subordina la percezione dell'erogazione di ammortizzatori sociali all'accettazione, da parte del lavoratore a partecipare a percorsi di politica attiva del lavoro.

	<p>In particolare, l'art. 19, c. 10 della legge 2/2009 recita: che il comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successiva legge 9 aprile 2009, n.33 prevede che "il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale" e che "in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, <u>in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo (...) il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale</u>".</p>
--	---

7. Macroarea: INPS

D.	qual è la scadenza per la presentazione all'inps della domanda di pagamento DIRETTO ANTICIPATO?
R.	la scadenza è entro 20 giorni dall'inizio della sospensione in cig; la domanda va trasmessa all'inps per via telematica secondo quanto indicato nella circolare inps n. 75 del 26 maggio 2009.
D.	E' necessario inviare modulo IG15 e/o altra documentazione (es. DID) ad INPS?
R.	Ad Inps occorre inviare in base alle loro procedure il mod. IG15/Deroga-cod.SR100 per la richiesta di cig in deroga e mensilmente il mod. SR41 al fine dell'erogazione del trattamento di cig in deroga da parte dell'Istituto previdenziale. La DID della Regione Lombardia va fatta firmare ai lavoratori per i quali si fa richiesta di cig in deroga. Occorre in seguito consegnarne copia a tali lavoratori e conservare l'altra copia presso azienda/datore di lavoro. L'Inps ha predisposto un suo modello di DID non alternativo a quello di Regione Lombardia; il modello di DID dell'Inps va presentato all'Istituto previdenziale in base alle loro procedure
D.	Con la domanda on line inviata a Regione Lombardia ho completato tutte le formlaità per la richiesta di cig in deroga oppure devo presentare richiesta anche ad Inps?
R.	L'azienda/datore di lavoro dovrà presentare domanda di cig in deroga sia a Regione Lombardia che ad Inps con le rispettive modulistiche e procedure. Quindi: l'azienda/datore di lavoro intenzionata a richiedere il trattamento di cig in deroga deve presentare domanda on line a Regione Lombardia compilando l'apposito format elettronico in tutte le sue sezioni presente sul sito web regionale alla home page della DGIFL cliccando nel menu a sinistra la sezione Lavoro, quindi il sottomenu "Datori di lavoro - domanda di cig in deroga" ed infine "Datori di lavoro: compila la domanda di Cig in deroga"; inoltre, l'azienda/datore di lavoro deve presentare anche richiesta di cig in deroga ad Inps presentando all'Istituto previdenziale, in base alle sue procedure, il modello IG15/Deroga-cod.SR100 ed infine mensilmente presentare ad Inps anche il modello SR41.
D.	Cosa devo fare per richiedere il pagamento anticipato della cig in deroga? Devo presentare domanda solo ad Inps oppure anche a Regione Lombardia?
R.	In caso di richiesta di pagamento anticipato occorre che l'azienda/datore di lavoro presenti la richiesta ad Inps compilando il

	<p>modello IG15/Deroga-cod.SR100 ed in seguito presentare a Regione Lombardia la domanda on line di CIG in deroga accedendo dal sito regionale ed indicando nel format di compilazione on line l'avvenuta richiesta dell'anticipo ad Inps (selezionare "sì" nel menu a tendina corrispondente alla dichiarazione "Dichiaro di aver chiesto l'anticipo del pagamento diretto da parte dell'Inps" nella sezione F "Ulteriori dati aziendali")</p>
D.	C'è una tempistica prevista per la presentazione della richiesta di cig in deroga ad Inps?
R.	Il comma 2 dell'art. 7 ter della Legge 9 aprile 2009, n. 33 recita "Le imprese in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro".
D.	Quali moduli di richiesta o documenti occorre inviare/presentare ad Inps per ottenere il trattamento di cig in deroga?
R.	L'azienda/datore di lavoro dovrà presentare ad Inps richiesta di CIG in deroga compilando il modello IG15/Deroga-cod.SR100 ed infine mensilmente presentare ad Inps anche il modello SR41
D.	L'azienda deve attendere il decreto di autorizzazione per presentare domanda all'INPS? E se sì, solo nel caso di pagamento a conguaglio o anche in caso di pagamento diretto?
R.	L'azienda <u>non</u> deve attendere il decreto regionale per poter presentare domanda ad Inps (Mod. IG15/Deroga cod. SR100) nel caso di richiesta di pagamento diretto anticipato . Negli altri casi, l'azienda potrà fare domanda ad Inps, ma Inps attenderà il decreto di RL per erogare il trattamento
D.	Qualora un lavoratore in CIG in deroga trovasse un lavoro a tempo determinato per una durata inferiore a 12 mesi, al termine di tale periodo lavorativo avrebbe diritto a riprendere la CIGS in deroga per i mesi restanti?
R.	NO, chiede preventivamente all'INPS la sospensione della CIGS e poi, finito il contratto, vi ritorna, ma solo e fino al massimo del periodo autorizzato ES: CIG autorizzata 1° settembre 2009 – 31 agosto 2010; contratto a termine dal 15 settembre 2009 al 31 luglio 2010; comunicazione preventiva all'INPS per la sospensione della CIG per il periodo del contratto a termine, comunicazione, sempre all'INPS al termine del contratto, di rientro in CIG; ricorso alla CIG dal 1° al 15 settembre 2009 e dal 1° al 31 agosto 2010.
D.	Le domande di CIG in deroga già autorizzate con il decreto n. 5613 del 5 giugno scorso sino al termine del 30 giugno 2009 e che prevedevano il pagamento a conguaglio, potranno continuare a utilizzare questa modalità di pagamento anche per i periodi successivi al 30 giugno?
R.	Per le domande presentate a RL precedentemente il giorno 04/06/09, quindi cartacee, vale la modalità di pagamento richiesto dall'azienda fino alla scadenza della cig in deroga. Per le domande presentate a RL dal giorno 04/06/09, quindi on line, vale solamente la modalità di pagamento diretto o diretto anticipato da parte dell'Inps
D.	Per le domande di CIG relative alla "Crisi Malpensa" è sempre possibile il pagamento a conguaglio?
R.	L'accordo Malpensa non contiene indicazioni sulle modalità di pagamento da parte dell'Inps. Ai fini del monitoraggio di spesa, si auspica la richiesta del pagamento diretto.

D.	Qual è il documento formale con il quale Regione Lombardia autorizza Inps ad erogare il trattamenti di CIG in deroga richiesto?
R.	Regione Lombardia emette un decreto di autorizzazione per le domande du CIG in deroga E' possibile consultare i decreti di autorizzazione alle domande di CIG in deroga di Regione Lombardia accedendo dalla home page della DGIFL e cliccando, nel menu a sinistra sotto la voce Lavoro ed il riferimento "Datori di lavoro - domanda di cig in deroga", il riferimento "Datori di lavoro - Autorizzazioni Cig in deroga"

8. Macroarea: VARIE

D.	Che cos'è l'anticipazione sociale?
R.	Qualora la società abbia scelto di non avvalersi della possibilità di richiedere l'anticipo del pagamento diretto, il lavoratore riceverà l'importo della CIGS solamente dopo la decretazione regionale e l'autorizzazione dell'INPS. Se non è prevista la rotazione, potrà essere attivata la convenzione ARIFL/Gruppo IntesaSanPaolo, che prevede, a costo 0, l'anticipo, per un massimo di 5 mesi, di un importo intorno ai 700 euro. La procedura è molto semplice: l'impresa inoltra di una richiesta di applicazione di Anticipazione Sociale ad ARIFL, che verificherà l'avvenuta presentazione della domanda on line e trasmetterà il nominativo dell'Azienda alla Direzione Generale della Banca; successivamente, dopo un paio di giorni, l'Azienda inoltrerà alla Banca una lettera di conferma dell'avvio delle procedure di ricorso alla CIG in deroga e consegnerà all'interessato il modulo INPS per il pagamento diretto, non compilato; il lavoratore si recherà presso una filiale della Banca con tale modulo e con la copia del verbale di accordo sindacale e chiederà l'applicazione di "Anticipazione Sociale"; il funzionario, verificata la presenza del nome dell'Azienda nel database dei destinatari di Anticipazione Sociale, provvederà ad aprire il conto corrente, se necessario, e ad attivare le procedure interne necessarie per l'erogazione del credito; la procedura si dovrebbe concludere in una quindicina di giorni. Sono esclusi da questa possibilità unicamente i lavoratori che a livello individuale non abbiano i requisiti per l'erogazione di anticipi di conto corrente (es. protestati, persone con esposizioni finanziarie elevate e non sostenibili, ...) La modulistica è in fase di adeguamento e, appena pronta, sarà disponibile sui siti regionali, su cui è reperibile tutta la documentazione riguardante gli ammortizzatori in deroga.
D.	Ho presentato domanda di CIG in deroga presentate prima del 4 giugno 2009, come posso sapere se è già stata decretata?
R.	E' possibile consultare i decreti di autorizzazione alle domande di CIG in deroga di Regione Lombardia accedendo dalla home page della DGIFL e cliccando, nel menu a sinistra sotto la voce Lavoro ed il riferimento "Datori di lavoro - domanda di cig in deroga", il riferimento "Datori di lavoro - Autorizzazioni Cig in deroga"
D.	Come posso sapere se la domanda di CIG in deroga che ho presentato è stata autorizzata da Regione Lombardia? Dove posso verificare le domande di CIG in deroga decretate?
R.	Regione Lombardia periodicamente emana un decreto autorizzativo in merito alle domande di CIG in deroga approvate. Estratti del decreto autorizzativo con l'elenco delle domande sono pubblicati sul sito web di Regione Lombardia

	<p>accedendo dalla home page della DGIFL e cliccando, nel menu a sinistra sotto la voce Lavoro ed il riferimento "Datori di lavoro - domanda di cig in deroga", il riferimento "Datori di lavoro - Autorizzazioni Cig in deroga". Occorre monitorare pertanto il sito web di Regione Lombardia per verificare la pubblicazione dei decreti autorizzativi che man mano vengono emanati.</p>
--	--